



Depositato in Roma in data 6 giugno 2017

## **TRIBUNALE FEDERALE**

**SENTENZA N. 1/2017**

**PROCEDIMENTO N. 1/2017**

Il Tribunale Federale composto da:

Prof. Avv. Massimo Nuzzo – Presidente

Prof. Avv. Giustino Di Cecco – Componente

Avv. Simone Colla – Componente

in esito all'udienza tenutasi il 30 maggio 2017, ha pronunciato la seguente

### **DECISIONE**

nel procedimento disciplinare n. 1/2017 nei confronti del:

- Sig. Alessio Cannizzo;

a fronte di Atto di Deferimento della Procura Federale FICK del 5 aprile 2017, per violazione del principio di lealtà e correttezza di cui all'art. 3, lettera a) del Regolamento di Giustizia Federale (ora in avanti anche soltanto "Regolamento" o "RGF") e per dichiarazioni lesive dell'immagine della Federazione, del prestigio, dignità e onorabilità di società e tesserati di cui all'art. 3, lettera d) del medesimo Regolamento.

### **SVOLGIMENTO DEL PROCESSO**

Il procedimento distinto al n. 1/2017 è stato avviato dalla Procura Federale FICK a seguito di esposto del Sig. Luciano Buonfiglio - in proprio e quale Presidente della Federazione Italiana Canoa Kayak - nei confronti del tesserato Sig. Alessio Cannizzo, autore di varie dichiarazioni a mezzo "Facebook", asseritamente lesive della reputazione del denunciante e della immagine della Federazione Italiana Canoa Kayak (ora in avanti anche soltanto "Federazione" o "FICK").

Con Atto di deferimento a giudizio del 5 aprile 2017, la Procura Federale – esaminata la memoria difensiva dell'incolpato e valutati i documenti versati in atti – ha esercitato l'azione



disciplinare nei confronti di Alessio Cannizzo, proponendo l'irrogazione all'incolpato della sanzione della sospensione per tre mesi, ex art. 5, lett. d), del Regolamento.

In particolare, la Procura Federale ha ritenuto integrata la violazione dell'art. 3, lettere a) (violazione del principio di lealtà e correttezza) e d) (dichiarazioni lesive) del Regolamento – con l'aggravante di aver commesso il fatto a mezzo stampa o altro mezzo di diffusione (art. 10, lettera g del Regolamento) – per avere l'incolpato *«pubblicato una serie di post e/o commenti a post fortemente offensivi, denigratori e diffamatori, rivolti al Presidente Luciano Buonfiglio, agli Organi di Giustizia Federale e – in generale – a tutte le istituzioni che direttamente o indirettamente contribuiscono all'amministrazione della FICK (ivi inclusi coloro che gestiscono il sito federale, accusati di essere complici di un "regime" ben articolato, che impone anche determinate comunicazioni sul web)»*.

Il Presidente di codesto Tribunale ha fissato l'udienza di discussione e trattazione dapprima per il 9 maggio 2017 e, successivamente, con apposito provvedimento di rinvio, per il 30 maggio 2017, ore 11,30.

All'udienza del 30 maggio 2017, sono intervenuti il Procuratore Federale, Avv. Francesco Maresca, il Sig. Alessio Cannizzo personalmente e l'Avv. Guido Valori, nominato da quest'ultimo, con apposita procura, quale proprio difensore.

Le parti non hanno depositato memorie o documenti aggiuntivi.

In esito ad ampia discussione, il Procuratore Federale, Avv. Francesco Maresca, si è riportato all'Atto di deferimento insistendo per l'applicazione della sanzione ivi proposta mentre l'Avv. Valori ha rassegnato a propria volta le conclusioni nell'interesse dell'incolpato richiedendo il proscioglimento di Alessio Cannizzo o, in subordine, l'irrogazione a suo carico della sanzione minima.

Acquisite le conclusioni delle parti, il Tribunale si è riservato di decidere in separata Camera di Consiglio.

A scioglimento della riserva, il Tribunale Federale, nella riunione in Camera di Consiglio del 5 giugno 2017, dispone come in appresso.



## MOTIVI DELLA DECISIONE

Giova innanzitutto rilevare che le molteplici dichiarazioni del Sig. Alessio Cannizzo, apparse sul social network Facebook e sottoposte all'attenzione della Procura Federale, non risultano contestate dall'incolpato quanto ad esistenza, paternità e contenuto.

Il Sig. Alessio Cannizzo, anche tramite il difensore di fiducia, precisa, piuttosto, che le dichiarazioni in parola sono da inquadrarsi nell'ambito del libero e legittimo esercizio del diritto di critica. E soggiunge che, ai fini della valutazione delle dichiarazioni contestate, deve tenersi conto del contesto nel quale esse vennero divulgate: nell'ambito, cioè, di un'accesa competizione elettorale, alla quale partecipava, tra gli altri, sia il loro autore, sia il denunciante, Sig. Luciano Buonfiglio.

Di tal guisa, l'Avv. Valori ed il Sig. Cannizzo chiedono che le dichiarazioni contestate, per quanto talora aspre o inopportune - vengano valutate con il grado di tolleranza più accentuato che si addice al dibattito politico-elettorale.

Con riguardo al "mezzo" utilizzato per la diffusione delle dichiarazioni controverse, Alessio Cannizzo sostiene che (come anche chiarito dalla Suprema Corte) il mezzo di divulgazione Facebook non può equipararsi alla diffusione "a mezzo stampa", di cui all'art. 10, lett. g), RGF: sicché anche l'aggravante proposta dalla Procura Federale risulterebbe inapplicabile.

Su tale ultimo punto, il rappresentante della Procura Federale ha obiettato, tuttavia, che la norma in parola contempla espressamente non soltanto il "mezzo stampa", ma anche ogni "altro mezzo di diffusione".

Questo Collegio – chiamato in definitiva a valutare se le dichiarazioni rese da Alessio Cannizzo rientrano nel legittimo esercizio del diritto di critica o se integrino, piuttosto, un illecito meritevole di sanzione secondo il RGF – non può trascurare, in effetti, che le dichiarazioni contestate dalla Procura Federale al tesserato Alessio Cannizzo sono state diffuse in un periodo di accesa competizione elettorale, che vedeva impegnati, come candidati su fronti opposti, sia l'autore di esse che il Sig. Luciano Buonfiglio. Ma, a parere di questo Collegio, siffatto contesto elettorale – per quanto astrattamente idoneo a giustificare affermazioni o toni più accesi o bruschi del normale – potrebbe semmai rilevare come circostanza attenuante, ex art. 12, ult. co., RGF ma non può incidere, invece, in relazione alla



principale valutazione affidata al Collegio in merito alla portata lesiva dell'immagine della Federazione delle dichiarazioni stesse divulgate via Facebook da Alessio Cannizzo.

Venendo, dunque, al nodo della questione, questo Collegio ritiene che il criterio-guida, ai fini delle valutazioni di propria competenza, sia innanzitutto quello sancito dall'art. 7 del Codice di Comportamento Sportivo del CONI, ai sensi del quale *"I tesserati, gli affiliati e gli altri soggetti dell'ordinamento sportivo non devono esprimere pubblicamente giudizi o rilievi lesivi della reputazione dell'immagine o della dignità personale di altre persone o di organismi operanti nell'ambito dell'ordinamento sportivo"*. Ed alla stregua di tale principio – che viene sostanzialmente ribadito nelle Norme di Comportamento Generali del Regolamento di Giustizia Fick (ai sensi del quale *"a tutti è fatto divieto di esprimere pubblicamente giudizi o rilievi lesivi della reputazione di persone o enti parimenti operanti nell'ambito federale"* - art. 1, ult. co., RGF) – non può non rilevarsi come diverse dichiarazioni pubblicate da Alessio Cannizzo sul social network Facebook, quand'anche effettuate nel particolare contesto politico competitivo più volte richiamato, contravvengano a tali regole fondanti: ora con riguardo alla reputazione o all'immagine o alla dignità di altre persone operanti nella Federazione di appartenenza; ora – e con maggiore evidenza – con riguardo ai vertici e agli organi direttivi della medesima Federazione in quanto tali e, dunque, all'istituzione sportiva nel suo complesso.

Eloquenti, al riguardo, sono diversi passaggi delle dichiarazioni di Alessio Cannizzo oggetto d'indagine, quali, ad esempio, quelli riguardanti la ricorrente qualificazione della politica di gestione federale in termini di *"Regime"*; o il riferimento a *"brogli"*, *"bugie o inganni"* del *"regime"*; o ancora, l'affermazione secondo la quale il *"regime"* distribuirebbe incarichi mirati, allo scopo di *"creare un gruppo forte"*, per difendere *"gli accordi illeciti da lui stipulati"*. E si consideri, ancora, l'affermazione riguardante la *"vergognosa gestione del sito federale"*, o il controllo dell'informazione da parte del *"Regime"*.

Ebbene, a parere di questo Collegio, le affermazioni del tipo richiamato si distinguono per la specifica attitudine ad arrecare un significativo pregiudizio e discredito innanzitutto all'istituzione nel suo complesso, più che ai singoli destinatari dell'esternazione, talora neppure identificati o identificabili con certezza.

Quanto al mezzo Facebook utilizzato per la diffusione delle dichiarazioni in parola, sembra persino superfluo rammentare che – sebbene esso non equivalga al mezzo della *"stampa"* – siffatto social network è tuttavia da ascrivere senz'altro tra i mezzi di diffusione pubblica



delle dichiarazioni ivi esposte (di recente, Cass. pen. 1 febbraio 2017, n. 4873), se non altro in quanto esse siano accessibili a chiunque e possano dunque raggiungere un numero indeterminato di persone. Anzi, a tale riguardo, il Tribunale rileva che la “bacheca dedicata” prescelta da Alessio Cannizzo per divulgare le proprie dichiarazioni (e cioè il gruppo Facebook denominato “Unione Nazionale Allenatori di Canoa”) dovrebbe esigere finanche un supplemento di cautela ed autoresponsabilità da parte dell’utente: infatti, per i tesserati ed affiliati FICK (cui il gruppo è principalmente rivolto) le dichiarazioni lesive dell’immagine o dell’autorità degli organi direttivi della Federazione sono potenzialmente in grado di generare maggior clamore, a scapito dei soggetti lesi, proprio in quanto destinate ad un pubblico di soggetti facenti parte dell’istituzione federale (alla quale dovrebbero guardare con maggior fiducia e rispetto di chiunque altro).

Nella cennata prospettiva, questo Collegio – pur nella consapevolezza che le esternazioni via web spesso si contengono a fatica entro i margini finanche più estesi del diritto di critica – non può non rimarcare che l’esercizio legittimo di tale diritto esige comunque l’osservanza di limiti precisi e, in particolare, del limite della cosiddetta “continenza”. Le dichiarazioni critiche, infatti, devono dimostrarsi corrette e misurate e non possono tradursi, come nel caso di specie, in semplici affermazioni ingiuriose o denigratorie, o in attacchi e aggressioni volti a colpire sul piano personale la figura morale del soggetto criticato (tra le altre, Cass. 20 gennaio 2015, n. 839).

In definitiva, il Collegio ritiene che le dichiarazioni pubblicate da Alessio Cannizzo su Facebook assumono specifico disvalore in ambito sportivo, per il fatto che nella combinazione del loro contenuto e del mezzo di diffusione utilizzato risultano lesive, innanzitutto, dell’immagine, del prestigio e del decoro dell’Istituzione federale nel suo complesso. Rispetto a tale profilo assorbente, il Collegio ritiene di accogliere la richiesta della Procura Federale, a prescindere da ulteriori indagini circa la portata lesiva delle medesime dichiarazioni nei confronti di una od altra persona fisica che ne risulti destinataria diretta o indiretta.

Il Collegio ritiene, tuttavia, che la circostanza aggravante segnalata dalla Procura Federale ai sensi dell’art. 10, lett. G), RGF – da ritenersi in effetti accertata – trovi equivalenza nella circostanza attenuante (che il Collegio ritiene di dover apprezzare ex art. 12, 2° co., RGF) , costituita dal fatto, incontestato, che le espressioni denigratorie sono state diffuse in occasione di un’aspra competizione elettorale, che vedeva impegnato, in qualità di candidato, anche l’autore delle dichiarazioni in esame.



P.Q.M.

## IL TRIBUNALE FEDERALE

Visti l'atto di deferimento e la contestuale richiesta di fissazione di procedimento disciplinare della Procura Federale del 5 aprile 2017;

Visti gli atti del procedimento, lette le memorie difensive, nonché le richieste del Procuratore Federale e del Sig. Alessio Cannizzo, assistito dal proprio difensore, Avv. Guido Valori, all'udienza del 30 maggio, come da verbale redatto in pari data;

### DICHIARA

il Sig. Alessio Cannizzo responsabile dell'infrazione di cui all'art. 3, lett. D), RGF, per aver egli divulgato dichiarazioni lesive dell'immagine, del prestigio e dell'onorabilità della Federazione Italiana Canoa e Kayak, anche in violazione dei principi informatori del diritto sportivo e del principio di lealtà e correttezza di cui all'art. 3, lettera a), RGF,

e, per l'effetto,

### CONDANNA

il Sig. Alessio Cannizzo alla sospensione per n. 2 (due) mesi, ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, lett. d) del Regolamento.

Così deciso in Roma il 5 giugno 2017.

Prof. Avv. Massimo Nuzzo – Presidente (con firma digitale)

Firmato da: Nuzzo Massimo  
Ruolo: Avvocato  
Data: 05/06/2017 18:36:31

Prof. Avv. Giustino Di Cecco – Componente (con firma digitale)

Firmato digitalmente da Giustino Di Cecco  
Data: 2017.06.05 19:49:00 +02'00'

Avv. Simone Colla – Componente (con firma digitale)

Firmato digitalmente da: Simone Colla  
Data: 05/06/2017 18:50:39